Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 marzo 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1954, n. 1457.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna Pag. 890

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1954, n. 1458.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli Pag. 891

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1459.
Approvazione dell'atto 7 ottobre 1954 di nuova concessione della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife Pag. 892

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. 1460.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei Santi Martino e Giuliano, in frazione San Martino di Castrozza del comune di Siror (Trento) Pag. 892

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. 1461.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria (vulgo « Madonna Pellegrina »), in località Altobello della frazione Mestre del comune di Venezia . . Pag. 892

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. 1462.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria di Lourdes, in frazione Mestre del comune di Venezia Pag. 893

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. 1463.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Giglio, in frazione Zepponami del comune di Montefiascone (Viterbo) . . Pag. 893

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. 1464.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in frazione Pizzoletta del comune di Villafranca di Verona . . Pag. 893

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1955.
Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Fano. Pag. 893

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1955.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Monte San Biagio Pag. 894

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1955.
Sostituzione di un membro del Comitato speciale per gli assegni familiari, sezione artigianato, in rappresentanza dei lavoratori . . . . . Pag. 894

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 895

Ministero dei lavori pubblici:
Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Levane in comune di Montevarchi. Pag. 895
Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Capraia in comune di Capraia e Limite. Pag. 895

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Savona . . . . Pag. 895

Approvazione di alcune varianti al piano parziale di ricostruzione di Vernio, per la frazione Mercatale Pag. 895

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Ortona . . . . Pag. 895

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Soppressione del Consorzio di bonifica della Valle dell'Oca e aggregazione del territorio al comprensorio del Consorzio di bonifica del Navarolo agro Cremonese-Mantovano. Pag. 895

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) . . . . Pag. 895

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Strada interpoderale delle Moglie », con sede nel comune di Cassano Spinola (Alessandria) . Pag. 895

Approvazione dello statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canale del Molino », con sede nel comune di Cavallerleone (Cuneo) . . . . . . Pag. 895

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 895

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 898

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edilizia « Sirenetta », con sede in Lido di Ostia Pag. 898

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Genova . . . . Pag. 898

Ministero della difesa-Esercito:

Concorso per esami e per titoli a tre posti di chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo A), degli specialisti tecnici chimici . . . . Pag. 899

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 10 marzo 1955) Pag. 904

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 64 DEL 18 MARZO 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei premi assegnati nella quarta estrazione eseguita l'8 marzo 1955 ed elenco dei premi assegnati nelle precedenti estrazioni dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1960 (dalla serie 33/1960 alla 44/1960), emessi in base alla legge 30 dicembre 1950, n. 1040, e decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8.

(790)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate dal 1° al 9 febbraio 1955. — **S.A.I.L. - Società azionaria industrie e lavorazioni, in Viterbo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1954. — **S.A.M.E. - Società azionaria materiali edili, in Chiusi:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1954. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 9 marzo 1955. — **Società per azioni Egidio Galbani, in Melzo:** Estrazione di obbligazioni. — **Società finanziamenti esteri « Sofines », in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1955. — **Compagnia fondiaria regionale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1955.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1954, n. **1457.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1° ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1° ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, n. 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694; e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541; 11 marzo 1953, n. 545; 12 maggio 1953, n. 547; 30 giugno 1954, n. 742; 30 giugno 1954, n. 755 e 14 agosto 1954, n. 862;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 179 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 180. — Alla Facoltà di medicina veterinaria è annesso l'Istituto di fecondazione artificiale degli animali domestici.

Art. 181. — L'Istituto ha sede nei locali ad esso destinati dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta della Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 182. — Compiti dell'Istituto sono:

a) la ricerca scientifica circa i problemi connessi con la fecondazione artificiale;

b) la tecnica della raccolta, valutazione, conservazione e trasporto a distanza del liquido seminale.

Art. 183. — L'Istituto farà funzionare un centro per la fecondazione artificiale degli animali domestici con sede nei locali destinati all'Istituto medesimo.

Il centro sarà in collegamento didattico con gli istituti della Facoltà di medicina veterinaria ed in particolar modo con l'Istituto di ostetricia e ginecologia

veterinaria per la preparazione dei veterinari alla tecnica ostetrica ginecologica e all'applicazione pratica della fecondazione artificiale.

Il centro potrà avere sezioni staccate ovunque il Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della Facoltà di medicina veterinaria, ne autorizzi l'istituzione.

Art. 184. — Il direttore dell'Istituto è nominato dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà di medicina veterinaria, udito il Consiglio di amministrazione.

Il direttore rimarrà in carica tre anni e potrà essere riconfermato.

Il direttore dell'Istituto sarà pure direttore dello annesso centro per la fecondazione artificiale degli animali domestici.

Art. 185. — Per l'esercizio della propria attività o di quella dell'annesso centro, l'Istituto potrà valersi dell'opera di assistenti universitari straordinari e di personale salariato. La relativa spesa graverà sui fondi a disposizione dell'Istituto.

Art. 186. — La destinazione dei proventi derivanti dalle attività dell'Istituto detratte le spese di qualsiasi natura e specie, sarà determinata dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta della Facoltà di medicina veterinaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 97. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1954, n. 1458.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 giugno 1954, n. 753; 31 luglio 1954, n. 865 e 24 agosto 1954, n. 987;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 304, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della « Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia ».

Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia

Art. 305. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia, che ha sede presso l'Istituto di clinica ortopedica.

La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia e traumatologia è di tre anni.

Le iscrizioni non potranno superare il numero di cinque per ciascun anno. La scelta dei candidati all'ammissione sarà fatta in base a concorso per titoli e per esami. Gli aspiranti hanno l'obbligo di accertarsi presso la clinica della data del concorso.

La frequenza ai corsi è obbligatoria; in mancanza non potrà ottenersi l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 306. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

1) Chirurgia infantile (annuale);
2) Pediatria ortopedica (annuale);
3) Neuropatologia dell'apparato motore (annuale);
4) Patologia speciale delle lesioni, malattie e deformità congenite ed acquisite del sistema locomotore (biennale);
5) Anatomia chirurgica ortopedica (biennale);
6) Tecnica degli apparecchi (triennale);
7) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale).

2° anno:

1) Anatomia patologica dello scheletro e delle articolazioni (annuale);
2) Anatomia radiologica e radiodiagnostica dello scheletro (annuale);
3) Patologia speciale delle lesioni, malattie e deformità congenite ed acquisite dell'apparato locomotore (biennale);
4) Anatomia chirurgica ortopedica (biennale);
5) Tecnica degli apparecchi (triennale);
6) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale).

3° anno:

1) Fisioterapia e studio delle protesi (annuale);
2) Infortunistica (annuale);
3) Tecnica degli apparecchi (triennale);
4) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale).

Art. 307. — Gli esami (tre al termine del 1° anno di corso, quattro al 2° anno di corso e quattro al 3° anno di corso) debbono essere sostenuti alla fine dell'anno accademico.

Art. 308. — Non possono ottenere l'iscrizione al 2° e 3° anno coloro che non hanno superato gli esami rispettivamente del 1° e 2° anno.

Art. 309. — Per conseguire il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia, gli iscritti, al termine degli studi, dovranno presentare e discutere una dissertazione originale scritta e sostenere una prova pratica dinanzi ad una Commissione formata da insegnanti della scuola secondo le norme dell'art. 173 dello statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 94. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1459.

Approvazione dell'atto 7 ottobre 1954 di nuova concessione della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1° aprile 1900, n. 197, con il quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 27 marzo 1900 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife alla « Société anonyme des tramwais et des chemins de fer du Centre » di Lione;

Vista la nota 12 marzo 1906, n. 4362, del Ministero dei lavori pubblici, con la quale venne riconosciuta la cessione della suindicata concessione dalla predetta Società alla « Compagnie des chemins de fer du Midi de l'Italie » con sede in Parigi e rappresentanza in Italia;

Visti i regi decreti 7 agosto 1909, n. 628 e 2 maggio 1915, n. 664, con i quali vennero approvate la convenzione 24 maggio 1909 e l'atto addizionale 31 marzo 1915 relativi a modifiche ai patti di concessione;

Visto il decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze 14 aprile 1923, con il quale la gestione dell'esercizio della ferrovia venne avocata all'Amministrazione governativa a spese e rischio della Società concessionaria, in applicazione dell'art. 184 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 14 giugno 1949, n. 410;

Udito il parere della Commissione interministeriale di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 7 ottobre 1954 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro ed i legali rappresentanti della « Compagnie des chemins de fer du Midi de l'Italie » per la nuova concessione della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife e per la definizione transattiva di tutte le questioni pendenti tra l'Amministrazione governativa e la Compagnia predetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MATTARELLA — GAVA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 98. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. 1460.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei Santi Martino e Giuliano, in frazione San Martino di Castrozza del comune di Siror (Trento).

N. 1460. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 6 giugno 1954, integrato con postilla in data 10 giugno 1954 e con dichiarazione 12 giugno 1954, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Martino e Giuliano, in frazione San Martino di Castrozza del comune di Siror (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 43. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. 1461.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria (vulgo « Madonna Pellegrina »), in località Altobello della frazione Mestre del comune di Venezia.

N. 1461. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 9 aprile 1954, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria (vulgo « Madonna Pellegrina »), in località Altobello della frazione Mestre del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 44. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. 1462.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria di Lourdes, in frazione Mestre del comune di Venezia.

N. 1462. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 24 maggio 1952, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Lourdes, in frazione Mestre del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 45. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. 1463.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Giglio, in frazione Zepponami del comune di Montefiascone (Viterbo).

N. 1463. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Giglio, in frazione Zepponami del comune di Montefiascone (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 79. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. 1464.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in frazione Pizzoletta del comune di Villafranca di Verona.

N. 1464. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 15 aprile 1954, integrato con dichiarazioni rispettivamente in data 13 maggio e 29 agosto 1954, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in frazione Pizzoletta del comune di Villafranca di Verona.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 80. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1955.

Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Fano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del comune di Fano, datata 27 marzo 1954, vistata dal Prefetto di Pesaro-Urbino in data 14 aprile successivo, con la quale viene richiesta l'istituzione in quel Comune di una Sottosezione di archivio di Stato, e si provvede per le spese relative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Considerato che il citato Comune ha fornito le necessarie garanzie circa l'assunzione dell'onere di spesa per i locali, scaffalature, personale e quant'altro occorrente per il funzionamento della citata istituenda Sottosezione;

Sentito il parere del soprintendente archivistico per il Lazio, l'Umbria e le Marche;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del regno;

Decreta:

1. — E' istituita a Fano, a decorrere dal 1° aprile 1955, la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti del locale Archivio notarile distrettuale anteriori al 1870, e dell'Archivio storico comunale. Nella predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica per il Lazio, l'Umbria e le Marche, anche gli atti delle magistrature giudiziarie e amministrazioni statali e degli enti morali cessati del distretto di Fano.

2. — La vigilanza della Sottosezione, in attesa che venga costituita la Sezione di archivio di Stato di Pesaro, è affidata al direttore dell'Archivio di Stato di Ancona, al quale competerà il visto di tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari, in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

3. — La Sottosezione, oltre ad attenersi alle norme di legge e ai regolamenti vigenti per gli Archivi di Stato, dovrà osservare gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. — Il Ministero dell'interno fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti d'archivio, da versarsi, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

5. — L'organo preposto alla vigilanza, in caso di inosservanza di norme legislative, regolamentari o di servizio da parte del direttore o degli addetti alla Sottosezione, ne riferirà al Ministero dell'interno ed alla Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

6. — A richiesta dell'organo di vigilanza potrà procedersi alla revoca del presente decreto o per grave persistente negligenza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti, o per inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio.

In tale caso gli atti e i documenti della Sottosezione saranno trasferiti nella Sezione di archivio di Stato di Pesaro, quando essa sarà istituita, o in altra Sezione di archivio di Stato designata dal Ministero dell'interno.

7 — Il direttore della Sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di Fano, previo nulla osta del soprintendente archivistico per il Lazio, l'Umbria e le Marche, e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzia di poter conseguire il diploma di paleografia, diplomatica ed archivistica entro i due anni dalla nomina.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 marzo 1955

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1293)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Monte San Biagio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 novembre 1953, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata una zona, più sotto delimitata, sita nell'ambito del comune di Monte San Biagio;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Monte San Biagio senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a formare, con l'abitato di Monte San Biagio, raggruppato su una collina emergente dall'immediata piana sottostante, che si presenta con un aspetto tipicamente medioevale nella distribuzione delle costruzioni delimitate da antiche mura, rilevate sulla viva roccia della collina, un quadro naturale di singolare bellezza, offre numerosi punti di vista accessibile al pubblico dai quali si può godere un magnifico panorama verso i monti Ausoni, verso la piana e il lago di Fondi, fino al mare;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Monte San Biagio, racchiusa nei seguenti limiti: partendo dall'incontro tra via Appia e strada comunale Travi, segue questa indi il fossato di Portella fino ad incontrare quota 250 all'altezza con la strada vicinale Oliveti, indi la linea di quota 250 fino alla valle del Fosso di Caringio, poi questo, la strada comunale Scalette, la strada comunale Carro fino all'Appia, infine questa fino a strada Travi, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Monte San Biagio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 marzo 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina

Estratto dell'elenco

Il 27 novembre 1953, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Latina, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Latina per la tutela delle bellezze naturali panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) 2) (*Omissis*).
3) Monte San Biagio.

(*Omissis*).

Alle ore 10, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente, S. E. on. Angelo Cerica, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Latina per la tutela delle bellezze naturali panoramiche e paesistiche, osservato che l'abitato di Monte San Biagio, raggruppato su una collina emergente dall'immediata piana sottostante, si presenta con un aspetto tipicamente medioevale nella distribuzione delle costruzioni delimitate da antiche mura, rilevate sulla viva roccia della collina;

Notato che tale complesso ha magnifico risalto, prospettato nello scenario degli aspri monti Ausoni, si da formare un quadro naturale;

Visto che esso racchiude numerosi punti di visuale, accessibili al pubblico, dai quali si gode un magnifico panorama verso i monti Ausoni, verso la piana e il lago di Fondi, fino al mare;

Constatata la necessità di tutelare tale complesso ed i punti di belvedere in esso racchiusi, all'unanimità decide di proporre il vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul comprensorio del comune di Monte San Biagio, racchiuso nei seguenti limiti

partendo dall'incontro tra via Appia e strada comunale Travi, segue questa indi il fossato di Portella fino ad incontrare quota 250 all'altezza con la strada vicinale Oliveti, indi in linea di quota 250 fino alla valle del Fosso di Caringio, poi questo, la strada comunale Scalette, la strada comunale Carro sino all'Appia, infine questa fino a strada Travi.

Il presidente: ANGELO CERICA

Il segretario: FRANCESCO EMMI

(1244)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1955.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale per gli assegni familiari, sezione artigianato, in rappresentanza dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, concernente il riordinamento del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1953, col quale il sig. Armando Nardone è stato chiamato a far parte del Comitato predetto;

Vista la proposta dell'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

L'avv. Fenizio Fenizi è chiamato a far parte del Comitato speciale per gli assegni familiari, sezione per l'artigianato, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Armando Nardone.

Roma, addì 7 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1265)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Sosea Cleiman di David, nata a Caprestí (Romania) il 15 ottobre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatole dalla Università di Genova in data 12 luglio 1939, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1938-1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(1270)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Levane in comune di Montevarchi

Con decreto Ministeriale 8 marzo 1955, n. 244, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Levane del comune di Montevarchi, approvato con decreto Ministeriale 4 luglio 1950, è prorogato sino al 31 dicembre 1956.

(1253)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Capraia in comune di Capraia e Limite.

Con decreto Ministeriale 8 marzo 1955, n. 357, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Capraia del comune di Capraia e Limite, approvato con decreto Ministeriale 3 luglio 1950, è prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(1251)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Savona

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1955, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 22, è stato approvato, previa decisione sulle osservazioni, il piano regolatore generale del comune di Savona, unitamente alle norme speciali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano stesso.

Un esemplare del piano sarà depositato presso gli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1190)

Approvazione di alcune varianti al piano parziale di ricostruzione di Vernio, per la frazione Mercatale

Con decreto Ministeriale 4 marzo 1955, n. 810, sono state approvate alcune varianti al piano parziale di ricostruzione di Vernio, per la frazione Mercatale, vistate in 3 planimetrie in scala 1:1000.

Per l'attuazione delle opere previste in dette varianti resta fermo il termine del 27 settembre 1957 fissato col decreto Ministeriale 7 gennaio 1955, n. 4339.

(1179)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Ortona

Con decreto Ministeriale 8 marzo 1955, n. 194, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Ortona, approvato con decreto Ministeriale 28 ottobre 1947 e prorogato con il decreto Ministeriale 26 ottobre 1949, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(1252)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio di bonifica della Valle dell'Oca e aggregazione del territorio al comprensorio del Consorzio di bonifica del Navarolo agro Cremonese-Mantovano.

Con decreto Presidenziale in data 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1955, al registro n. 1, foglio n. 249, è stato soppresso il Consorzio di bonifica della Valle dell'Oca, ed il suo territorio è stato aggregato al comprensorio del Consorzio di bonifica del Navarolo, con sede in Casalmaggiore (Cremona).

(1175)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno).

Con decreto Ministeriale 22 ottobre 1954, n. 1322, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica del Tronto, riportata nel catasto del comune di Spinetoli (Ascoli Piceno), con il mappale 52, foglio 13, per complessivi mq. 1960.

(1220)

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Strada interpoderale delle Moglie », con sede nel comune di Cassano Spinola (Alessandria).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 9 marzo 1955, n. 2341, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Strada interpoderale delle Moglie », con sede nel comune di Cassano Spinola (Alessandria), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 28 febbraio 1937, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(1271)

Approvazione dello statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canale del Molino », con sede nel comune di Cavallerleone (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 8 marzo 1955, n. 14482, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canale del Molino », con sede nel comune di Cavallerleone (Cuneo), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 27 settembre 1936, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(1272)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data
	Ente Puglia e Lucania						
1	ANGIULLI Vincenzo di Enrico	Ortanova	10.32.13	3340	18-12-52	14 s. o. 1	19- 1-53
2	DE DONNO Alessandro e Antonietta fu Antonio	Nardò	4.16.11	3022	29-11-52	9 s. o.	13- 1-53
3	GIANNELLI Maria di Vincenzo, maritata DEL PRETE	Nardò	97.17.27	3708	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53
4	MEOMARTINI Maria Ridolfina fu Mario . .	Lucera	10.19.80	2443	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52
5	MIGLIETTA Eugenio fu Eugenio	Lecce	55.20.92	2543	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53
6	PASCA Margherita fu Raffaele	Serracapriola	5.66.24	2551	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53
7	PERSI Maria fu Eugenio, vedova SERENA	Altamura	69.95.51	321	2- 4-52	93 s. o. 2	19- 4-52
8	SIMONE Francesco fu Giuseppe	Brindisi	60.21.51	2230	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52
9	VIGGIANI Gioacchino fu Carlo	Lavello	37.36.48	2174	19-11-52	294 s. o. 4	19-12-52
	Opera nazionale combattenti						
10	PIGNATELLI Francesco DI PAOLA fu Riccardo	Grazzanise	0.76.35	1687	3-10-52	276 s. o.	28-11-52
	E.T.F.A.S.						
11	SOCIETA' ANONIMA « MONTEPONI », con sede in Torino	Carbonia	7.78.25	3228	27-12-52	13 s. o. 3	17- 1-53
12	SOCIETA' ANONIMA « MONTEPONI », con sede in Torino	Gonnesa	109.54.75	3229	27-12-52	13 s. o. 3	17- 1-53
13	SOCIETA' ANONIMA « MONTEPONI », con sede in Torino . . .	Villamassargia	4.11.35	3231	27-12-52	13 s. o. 3	17- 1-53

Roma, addì 5 marzo 1953

(1200)

Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
Data	Registrazione alla Corte dei conti							
	Data	Reg. Agric.						
		N.	Foglio					
24-12-54	14- 2-55	3	75	1.153.920 —	1.150.000	Banco di Napoli	Sede di Bari	Bari
24-12-54	14- 2-55	3	76	265.581 —	265.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	14- 2-55	3	77	5.563.137 —	5.560.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	14- 2-55	3	78	1.060.540 —	1.060.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	14- 2-55	3	79	1.861.153 —	1.860.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	14- 2-55	3	80	24.065 —	20.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	14- 2-55	3	81	2.071.878 —	2.070.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	14- 2-55	3	82	6.967.800 —	6.965.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	14- 2-55	3	83	4.650.302 —	4.650.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	14- 2-55	3	74	177.799 —	175.000	Banco di Napoli	Sede di Roma	Roma
24-12-54	14- 2-55	3	73	469.438,60	465.000	Banca Nazionale Lavoro	Sede di Cagliari	Cagliari
24-12-54	14- 2-55	3	72	764.010,35	760.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	14- 2-55	3	71	57.433,25	55.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *Il Ministro*: COMIANCHI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	634,75	145,76
» Firenze	624,91	634 —	145,60
» Genova	624,90	635 —	145,75
» Milano	624,93	634 —	145,76
» Napoli	624,90	633 —	145,70
» Palermo	624,94	634,81	145,77
» Roma	624,87	634 —	145,76
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,94	—	145,70
» Venezia	624,94	636,25	145,75

Media dei titoli del 17 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,075
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	92,975
Redimibile 3,50 % 1934	81,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90 —
Id. 5 % 1936	92,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	634 —
1 franco svizzero	»	145,76

Cambio per le contrattazioni in lire, sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edilizia « Sirenetta », con sede in Lido di Ostia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 marzo 1955, i poteri conferiti al dott. Domenico Nicoletti, commissario della Società cooperativa edilizia « Sirenetta », con sede in Ostia Lido, sono stati prorogati al 30 giugno 1955.

(1195)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Genova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 133 del 10 giugno 1952, con il quale è stato bandito il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1954 relativo alla nuova classificazione dei Comuni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 288 del 16 dicembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli per il posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Genova (classe 1ª) con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, riaperti, ai sensi dell'art. 20, penultimo comma, della citata legge, è fissata al 15 aprile 1955.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentata domanda di partecipazione al concorso per la sede predetta, i quali hanno facoltà di integrare, fino alla data predetta, la domanda stessa con altri titoli di merito.

Art. 2.

Entro tale termine la domanda stessa redatta su carta da bollo da L. 200 e corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento) intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, specificando la causale del versamento, dovrà pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 4.

I concorrenti di cui alla lettera *c*) del precedente articolo, che in dipendenza della riapertura dei termini, intendano partecipare ai concorsi predetti, debbono allegare alla domanda i documenti, di cui al n. 1 dell'art. 3 del bando di concorso dichiarando nella domanda stessa:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

i Comuni ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il titolo di studio (diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente);

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, gli altri documenti prescritti dall'art. 3 dei singoli bandi di concorso, salvo che detti documenti non siano stati già presentati unitamente alla domanda.

Art. 6.

Resta in vigore ogni altra disposizione dei decreti Ministeriali di cui alle premesse che non sia incompatibile con le norme del presente decreto.

Roma, addì 9 marzo 1955

p. *Il Ministro*: Russo

(1282)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami e per titoli a tre posti di chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo A), degli specialisti tecnici chimici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, recante provvedimenti per il personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Vista la legge 15 dicembre 1932, n. 1647, concernente modificazioni all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e le successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 867, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1508;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi di Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni cinque il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra, delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, concernente trattamento economico ai dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Vista la nota n. 57760/12106 in data 5 agosto 1953, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento di un concorso a cinque posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*);

Considerato che il secondo e il quinto dei posti di cui sopra debbono essere riservati agli aiuti ed assistenti universitari, a termine del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a tre posti di chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*), degli specialisti tecnici chimici.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui trattasi i candidati che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 40, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato fino al compimento del 45° anno:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione e per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati ed invalidi di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale in servizio alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) fino al 28 febbraio 1951 e per il personale in servizio alle dipendenze dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) fino al 18 giugno 1953.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per quelli tuttora in servizio o già inquadrati nei ruoli speciali transitori.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine

perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 40° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titoli di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

la lingua estera sulla quale intendono sostenere la prova obbligatoria scritta;

la lingua estera sulla quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa orale.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, qualora i candidati si trovino alle armi dovranno indicare anche il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà assere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati documenti comprovanti gli eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato o industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica.

I titoli presentati debbono essere specificatamente elencati e saranno valutati soltanto se posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi la idoneità.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbonò essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina o che conferiscano, una volta raggiunta l'idoneità, il diritto a riserva di posti o il diritto all'esenzione o all'elevazione del limite massimo di età, e cioè:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 produrranno la dichiarazione, su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 produrranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, produrranno la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio produrranno il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) produrranno il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, produrranno una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, produrranno l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, produrranno l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, produrranno copia della sentenza emessa a loro carico su carta da bollo da L. 200, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali produrranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i reduci dalla deportazione o dall'internamento produrranno apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole produrranno lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

t) coloro che abbiano prestato servizio lodevole, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa-Esercito, produrranno l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente capo ufficio. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, della competente autorità militare.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata da notaio, su carta da bollo da L. 200, o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso Enti, Corpi o stabilimenti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora l'aspirante sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se il candidato sia in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1927.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 365, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

8. Copia od estratto dello stato di servizio militare (gli ufficiali), copia od estratto del foglio matricolare (i sottufficiali e militari di truppa) annotati delle eventuali benemerenze di guerra e muniti di marca da bollo da L. 200, in ogni foglio.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati « abili arruolati » copia od estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 per ogni foglio se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 se assegnati in forza alle Capitanerie di porto; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre certificato dell'esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva, se assegnati alle liste di leva terrestre; certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva, vistato dal comandante di porto, se assegnati alla lista di leva marittima.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, presenteranno certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se sono stati assegnati alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se sono stati assegnati alla lista di leva marittima.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della marca da bollo da L. 200 su ogni foglio. Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati civili di ruolo o di ruolo speciale transitorio dell'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre i detti certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo e quelli tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli speciali transitori nell'Amministrazione dello Stato.

Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza) nel qual caso, però, la copia o estratto dello stato di servizio militare e la copia o estratto del foglio matricolare deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione della difesa-Esercito, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Per sostenere tutte le prove d'esame i candidati debbono essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con la firma debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata;

b) carta d'identità personale;

c) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

d) tessera postale;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica;

g) passaporto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma o negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 8.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile — mediante lettera raccomandata — del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove scritte, le prove pratiche e quella orale.

Art. 10.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta e di quelle pratiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e in quelle pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone, inoltre, di punti da 0,10 ad 1.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e in quelle pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il precedente art. 3.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 12.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 13.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro per la difesa.

I vincitori del concorso, che si classificheranno ai posti 2° e successivo della graduatoria, verranno nominati chimici aggiunti in prova, con riserva di anzianità nei confronti degli aiuti o assistenti universitari che saranno assunti in base al regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

I vincitori del concorso che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale relativo al grado 10° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre alle indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1955
Registro n. 7 *Esercito, foglio n.* 128. — MASSIMI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I. — PROVE SCRITTE

1. *Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti*:

Leggi fondamentali della chimica, equilibri, catalisi, termochimica, elettrochimica.

La teoria atomico-molecolare nel suo sviluppo storico con particolare riguardo alle moderne teorie sulla struttura della materia.

Idrogeno, azoto, ossigeno: caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido nitrico, nitrati, ammoniaca), preparazione e applicazioni industriali.

Litio, sodio, potassio: caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo ai loro idrati, carbonati e cloruri), preparazione e applicazioni industriali.

Magnesio, calcio, stronzio, bario: caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazioni industriali.

Zinco, rame, argento, mercurio: caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

Piombo, alluminio: caratteristiche, proprietà, riconoscimento; loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

Carbonio, silicio, titanio: caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali applicazioni, preparazione e applicazioni industriali.

Fosforo, arsenico, antimonio: caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazioni industiali.

Zolfo: caratteristiche, proprietà, riconoscimento, sue principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido solforico e all'oleum), preparazione e applicazioni industriali.

Fluoro, cloro, bromo, iodio: caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido cloridrico, ipocloriti, clorati, perclorati), preparazione e applicazioni industriali.

Manganese, cromo, nichel: caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

Ferro, ghisa, acciai, leghe ferro-metalliche: caratteristiche, proprietà. Cenno sull'analisi chimica e micrografica degli acciai.

Grande industria degli acidi inorganici; procedimenti di produzione.

Grande industria delle basi inorganiche: procedimenti di produzione.

Idrocarburi saturi: proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale.

Olii e grassi, saponi, glicerina: caratteristiche, proprietà, preparazione industriale, utilizzazione.

Alcooli, aldeidi, chetoni, acidi organici: proprietà caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale.

Eteri nitrici: proprietà, caratteristiche, preparazione, utilizzazione industriale.

Idrocarburi aromatici a nucleo semplice e a nucleo condensato: proprietà, caratteristiche, preparazione, derivati e utilizzazione industriale.

Fenoli e naftoli: caratteristiche, preparazione industriale, utilizzazione, loro nitroderivati più importanti.

Idrati di carbonio: caratteristiche, preparazione, derivati più importanti, utilizzazione industriale.

Resine sintetiche, gomma naturale e gomma sintetica: composizione, proprietà, caratteristiche, preparazione. Cenni sulla loro tecnologia e utilizzazione industriale.

Aggressivi chimici di guerra, prodotti fumogeni: caratteristiche e preparazione dei più importanti. Cenno sui mezzi di protezione chimica.

Principali procedimenti di sintesi organica interessanti particolarmente la produzione di sostanze di largo impiego industriale.

Nota. — Il candidato dovrà dare, nello svolgimento del tema, anche sviluppo, a quanto, di ciascun argomento, possa avere attinenza con applicazioni nel campo della chimica esplosivistica od aggressivistica.

2. *Versione in italiano, dall'inglese o dal tedesco a scelta del candidato, di un brano di chimica.*

II. — PROVE PRATICHE

1. Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 5 anioni e 5 cationi, con relazione scritta.
2. Analisi qualitativa per il riconoscimento di una sostanza organica fra le più note, con relazione scritta.
3. Analisi quantitativa di un miscuglio con separazione di due componenti e loro determinazione uno per via ponderale e uno per via volumetrica.

III. — PROVE ORALI

1. Discussione sulla prova scritta e sul risultato delle prove pratiche.
2. Colloquio su:

argomenti facenti parte del programma della prova scritta e pratica;

apparecchiatura industriale e di laboratorio;

nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici;

nozioni di legislazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati statali.

3. Traduzione da una lingua diversa da quella scelta per la prova scritta (che il candidato dovrà preventivamente precisare alla Commissione esaminatrice) di qualche brano di chimica (prova facoltativa).

Per tale esame facoltativo la Commissione esaminatrice aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nelle prove orali di cui ai numeri 1 e 2, centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 ad 1.

NB. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per la esecuzione delle varie prove nonchè i testi di cui potrà essere consentita la consultazione in ciascuna di esse.

Roma, addì 15 novembre 1954

Il Ministro: TAVIANI

(1302)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 10 marzo 1955).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro, n. 6 (sei) posti di ufficiale provinciale del tesoro (grado 12°, gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1955, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(1332)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.